

## AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 139/20 del 05/11/2020

Oggetto: PROROGA DEL TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI UNIVERSITARI NECESSARI PER IL RISPETTO DEL REQUISITO DI MERITO PER NON INCORRERE NELLA REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL'A.A. 2019/2020

Servizio proponente: 70.3 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI FI

<sup>\*</sup>Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

## IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1º luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il D.P.C.M 9 aprile 2001 recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 782 del 17 giugno 2019 che approva il documento "Indirizzi all'Azienda DSU per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari AA 2019/20";
- Visto il provvedimento del Direttore n. 245 del 09/07/2019, recante "Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio anno accademico 2019/2020: approvazione";
- Visto il Provvedimento del Direttore n. 311/19 del 15 novembre 2019, recante "Secondo bando di concorso per la concessione di borse di studio e servizi aggiuntivi anno accademico 2019/2020: approvazione";
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 829 del 6 luglio 2020 che approva il documento "Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari, comprensivi della misura straordinaria emergenza covid-19 AA 2020/21";
- Vista la deliberazione n. 37 del 10 luglio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda recepisce gli indirizzi di cui al punto precedente e procede a dare mandato al Direttore di approvare il bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2020/2021;
- Dato atto che con la deliberazione n. 37/20 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha recepito in toto gli indirizzi emanati dalla Giunta Regionale con DGR 829/20;
- Ricordato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota 20/111/CR8/C9 del 18 giugno 2020 ad oggetto "LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 236 COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34", richiamando l'articolo 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 che stabilisce "Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.", tra le indicazioni operative stabilisce testualmente "Considerata l'eccezionalità della situazione dell'AA 2019/20 si conviene di rinviare la verifica del conseguimento dei crediti al 28 Febbraio 2021 e solo allora, in caso di mancato conseguimento dei crediti,

<sup>\*</sup>Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

operare la revoca della prima rata della borsa di studio (borsa AA2019-20) erogata alle matricole":

- Dato atto che all'art. 11 dell'allegato A alla DGR 829/2020 recante "Disposizioni straordinarie relative ai borsisti primo anno dell'AA 2019/20 che non raggiungano al 30/11/20 i CFU previsti per evitare la revoca della borsa" è stato stabilito che "in considerazione della eccezionalità dell'emergenza sanitaria covid-19 che ha caratterizzato l'AA 2019/20 e con riferimento allo stesso articolo 6 comma 3 del DPCM 2001, che prevede la possibilità per le regioni di differire per non più di 3 mesi il termine per evitare la revoca, si rinvia la necessità di conseguimento dei CFU, al fine di evitare la revoca della borsa I anno AA 2019/20, alla data del 28 febbraio 2021";
- Ritenuto di dover quindi procedere alla proroga al 28/02/2021 della scadenza per il conseguimento dei crediti universitari necessari per il rispetto del requisito di merito per il mantenimento della borsa di studio per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020;

## **DISPONE**

Per le motivazioni addotte in parte narrativa e integralmente richiamate:

- 1. di prorogare al 28/02/2021 la scadenza per il conseguimento dei crediti universitari necessari per il rispetto del requisito di merito per non incorrere nella revoca della borsa di studio per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020;
- 2. di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda.

Il Direttore Dott. Francesco Piarulli firmato digitalmente\*

<sup>\*</sup>Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).